



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

PROVINCIA DI PAVIA

CONSIGLIO COMUNALE VERBALE DI DELIBERAZIONE N.7 DEL 30/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **trenta** del mese di **aprile** alle ore **diciassette** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Gandolfi Andrea - Sindaco	Sì
2. Albertazzi Eleonora - Consigliere	Sì
3. Burrone Matteo - Consigliere	Sì
4. Masanta Mattia - Consigliere	Sì
5. Fossati Angelo - Consigliere	Giust.
6. Volpini Francesco - Consigliere	Giust.
7. Ferrari Pietro - Consigliere	Sì
8. Tambussi Barbara - Consigliere	Giust.
9. Zambianchi Elio - Consigliere	Giust.
10. Agnes Malaspina Pier Luigi - Consigliere	Giust.
11. Carraro Giorgio - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Sandro Sciamanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Gandolfi Andrea** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 267/2000; Visto lo Statuto Comunale;

Espone la proposta il Presidente del Consiglio;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

RICHIAMATO l'art. 30, COMMA 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ai sensi del quale "per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

VISTO l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, che fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall'art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, il quale dispone che l'IMU non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

VISTO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

PREMESSO che la legge di Stabilità per l'anno 2014 (n. 147/2013) aveva istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che essa si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la Legge 160/2019, art. 1, comma 738, ha disposto che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della L. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 739 a 782 della medesima legge che definiscono la nuova imposta IMU in vigore dal 1° gennaio 2020;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8, del 16/07/2020;

RITENUTO pertanto opportuno, considerando l'abolizione della Tasi e le nuove disposizioni in materia di Imposta Municipale Unica determinare le relative aliquote per l'anno 2021;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

RITENUTO opportuno approvare per il 2021 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come da tabella allegata:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	10,5 per mille
Immobili merci art. 1, c. 751, Legge 160/2019	1 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale	ZERO
Aliquota per tutti gli altri fabbricati/immobili	10,5 per mille

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Con voti favorevoli unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento

2. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'Imposta Municipale Propria:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	6 per mille (detrazione € 200,00)
Aliquota per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,5 per mille, con riduzione del 50 per cento della base imponibile
Aliquota per le aree edificabili	10,5 per mille
Immobili merci art. 1, c. 751, Legge 160/2019	1 per mille
Fabbricati rurali uso strumentale	ZERO
Aliquota per tutti gli altri fabbricati/immobili	10,5 per mille

3) di determinare per l'anno 2021 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo Cat. A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011), mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con separata ed unanime votazione;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile



COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI STAFFORA

PROVINCIA DI PAVIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2021
--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Santa Margherita di Staffora, lì 30/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Celasco Tiziana

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Santa Margherita di Staffora, lì 30/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to : Celasco Tiziana

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Gandolfi Andrea

Il Segretario Comunale
F.to : Sandro Sciamanna

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 59 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08-mag-2021 al 23-mag-2021 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Santa Margherita di Staffora, lì 08-mag-2021

Il Segretario Comunale
F.to : Sandro Sciamanna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 30-apr-2021

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Santa Margherita di Staffora, lì 30-apr-2021

Il Segretario Comunale
F.to : Sandro Sciamanna

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Sandro Sciamanna